



Bruxelles, 16.4.2020
COM(2020) 146 final

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(EGF/2020/000 TA 2020 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)**

RELAZIONE

Le regole applicabili ai contributi finanziari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006¹ (il "regolamento FEG").

SINTESI DELLA DOMANDA E ANALISI

Dati principali:	
Numero di riferimento FEG	EGF/2020/000
Commissione europea	Assistenza tecnica
Spese amministrative: bilancio in EUR	345 000
% delle spese amministrative (tetto: 0,5 %)	0,19 %

A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG, un massimo dello 0,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può essere messo a disposizione ogni anno per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Assistenza tecnica da finanziare e ripartizione dei costi stimati

1. Il contributo sarà utilizzato per far fronte alle spese di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento FEG, specificate di seguito.

Descrizione	Costo totale (EUR)
Sostegno amministrativo	210 000
Sostegno tecnico	135 000
Totale dei costi previsti	345 000

2. Sostegno amministrativo

- Il gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG, comprendente due membri per ciascuno Stato membro, terrà le due riunioni periodiche (nella seconda metà del 2020 e nella prima metà del 2021).
- Al fine di promuovere il collegamento in rete (*networking*) tra gli Stati membri, la Commissione organizzerà due seminari con la partecipazione degli organismi di esecuzione del FEG e delle parti sociali. Per quanto possibile tali seminari si

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

svolgeranno intorno alle stesse date delle riunioni del gruppo di esperti e saranno incentrati sulla valutazione ex post del FEG e sull'attuazione del regolamento FEG per il periodo post-2020.

- Attività di informazione: il sito internet del FEG², che la Commissione ha creato all'interno dello spazio dedicato al settore Occupazione, affari sociali e inclusione e gestisce come stabilito all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento FEG, sarà regolarmente aggiornato e ampliato, e ogni nuovo elemento sarà anche tradotto in tutte le lingue dell'UE. Si sensibilizzerà maggiormente il pubblico sul FEG e se ne promuoverà la visibilità. Come previsto all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento FEG, al FEG saranno dedicate varie pubblicazioni e attività audiovisive della Commissione.

3. Sostegno tecnico

- Manutenzione e aggiornamento di un sistema di scambio elettronico di dati: la Commissione sta proseguendo i lavori su procedure standardizzate per le domande di intervento e la gestione del FEG, sfruttando le funzionalità del sistema comune di gestione condivisa dei fondi (SFC), nel quale il FEG viene attualmente integrato. Questo consente di semplificare la presentazione delle domande a norma del regolamento FEG, di accelerarne il trattamento e di estrarre più facilmente relazioni per le diverse esigenze. L'interfaccia SFC agevola anche le operazioni finanziarie del FEG.
- Lo sviluppo dell'interfaccia per il periodo post-2020 nell'SFC richiederà fondi aggiuntivi per la creazione di nuove funzionalità e adeguamenti a eventuali modifiche nel regolamento FEG per il periodo post-2020.
- Monitoraggio e raccolta di dati: la Commissione raccoglierà i dati relativi alle domande ricevute, ai contributi erogati e chiusi e alle misure proposte e attuate. Tali dati saranno resi disponibili sul sito web e adeguatamente compilati per le relazioni biennali del 2021.

Finanziamento

4. Il bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2020 è pari a 150 milioni di EUR a prezzi 2011 (179 264 000 EUR a prezzi 2020), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020³.
5. A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG, lo 0,5 % di questo importo può essere messo a disposizione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Attualmente rimane disponibile l'intero importo per il 2020, dato che finora non è stato assegnato alcun importo all'assistenza tecnica. L'importo proposto corrisponde allo 0,19 % del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2020.
6. La decisione proposta di mobilitare il FEG sarà presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, come stabilito al punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla

² <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=it>.

³ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁴.

Atti collegati

7. Contemporaneamente alla presente proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso la linea di bilancio pertinente per l'importo di 345 000 EUR.

Fonte degli stanziamenti di pagamento

8. Per coprire l'importo di 345 000 EUR necessario per l'assistenza tecnica saranno utilizzati stanziamenti della linea di bilancio del FEG.

⁴ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(EGF/2020/000 TA 2020 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006⁵, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁶, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) intende fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi le cui attività siano cessate in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non può superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come previsto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio⁷.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1309/2013 stabilisce che un massimo dello 0,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato ogni anno per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un importo pari a 345 000 EUR per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione,
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data di adozione,

⁵ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁶ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁷ Regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2020, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare un importo pari a 345 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal *[data di adozione]*.*

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

* *Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.*